

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 31/07/2025 n. 980

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO - PRESSO IL BLOCCO B DELL'ITAS VIVARELLI DI FABRIANO E L'EX CONVENTO SAN BIAGIO DI FABRIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA DISAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con nota prot. 30337 del 28/07/202 con la quale il tecnico provinciale Geom. Antonio Paglia segnala la necessità di effettuare i seguenti interventi di pulizie e facchinaggio presso il blocco B dell'ITAS Vivarelli di Fabriano e presso l'Ex Convento di San Biagio di Fabriano;

- Blocco B dell'ITAS Vivarelli di Fabriano, Via cappuccini 5, pulizia aule e laboratori e facchinaggio di banchi e sedie;
- Ex Convento di San Biagio, Via Giacomo Leopardi 12, pulizia e trasloco dei letti dall'ITAS Vivarelli all'Ex Convento San Biagio;

DATO ATTO che la ditta Disan Service Società Cooperativa (P.I./C.F. 02633410424) con sede in Via Bruno Buozzo 17- 60044 Fabriano (AN), individuata dal tecnico, ha manifestato la propria disponibilità ad espletare il servizio di pulizia, trasloco e facchinaggio per l'importo di € 20.065,00 oltre iva 22%;

PRESO ATTO che in data 21/07/2025 è stata avviata, con la predetta società Disan Service Società Cooperativa, iscritta nella categoria merceologica "Servizi di pulizia degli immobili – cpv 90919300-5, la Trattativa Diretta n. 5481097 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata a ricevere offerta economica per il servizio di pulizia, facchinaggio e trasloco presso il blocco B dell'ITAS Vivarelli di Fabriano ed l'ex convento San Biagio di Fabriano;

RITENUTA la sopra menzionata offerta congrua e adeguata alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che la spesa prevista per il suddetto intervento risulta nettamente inferiore alla soglia di € 150.000,00 stabilita dall'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi delle quali le stazioni appaltanti procedono, rispettivamente, all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto di decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che le attività in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione del modesto importo, inferiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e della sede del cantiere (non in prossimità dei confini nazionali);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (es. MePA) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'[articolo 26](#); le suddette piattaforme digitali interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 23 per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici;

DATO ATTO che la sopra identificata società Disan Service Società Cooperativa è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Mepa Consip, condizione che rappresenta già di per sé garanzia di esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta Disan Service Società Cooperativa entro il termine di scadenza fissato per le ore 13:00 del 24/07/2025, pari all'importo di € 20.065,00, oltre IVA 22%;

PRECISATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 è stata acquisita dall'operatore economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023;

VERIFICATA la regolarità della società verso gli enti previdenziali ed assicurativi come risulta dal DURC prot. INAIL_49367908 del 04/06/2025 con scadenza validità 02/10/2025 nonché l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

VISTO il documento di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 inviato dalla ditta;

VISTA la visura camerale acquisita dall'ufficio;

CONSIDERATO il prezzo offerto congruo rispetto ai valori di mercato, anche in relazione alla qualità dei lavori e alle necessità dell'ente;

RITENUTO di procedere all'affidamento delle attività in parola, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Disan Service Società Cooperativa per l'importo di € 20.065,00, oltre Iva 22%, ed un totale di € 24.479,30

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 24.479,30, Iva 22% inclusa, risulta esigibile nell'esercizio 2025 e trova disponibilità al Capitolo 10304020003 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa;

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 in considerazione del modesto importo dei lavori nonché per l'affidabilità e specializzazione dell'operatore economico già dimostrate in occasione di precedenti commesse per conto dell'ente provinciale, di natura simile a quella oggetto del presente atto;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025-2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2025 e fino al 30/09/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta **Disan Service Società Cooperativa**, P.I./C.F 02633410424, con sede in Via Bruno Buozzo 17-60044 Fabriano (AN), per l'importo di € 24.479,30, Iva 22% inclusa, (CIG B7C66C06A2) i seguenti servizi:
 - Blocco B dell'ITAS Vivarelli di Fabriano, Via cappuccini 5, pulizia aule e laboratori e facchinaggio di banchi e sedie;
 - Ex Convento di San Biagio, Via Giacomo Leopardi 12, pulizia e trasloco dei letti dall'ITAS Vivarelli all'Ex Convento;
3. di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa per le attività in oggetto, l'impegno di spesa di € 24.479,30 in favore della ditta **Disan Service Società Cooperativa**, P.I./C.F 02633410424, al Capitolo 10304020003 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile;
4. di dare atto che il presente provvedimento di affidamento è efficace avendo il soggetto affidatario attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 e dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;
5. di dare atto che la forma del contratto è la stipula per corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti (art. 52 del D.Lgs. 36/2023) è disposta la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

6. di dare atto che tale contratto risulta esente bollo secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e Allegato I.4;
7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;
8. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dare atto che:
 - il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani
 - il Codice CIG acquisito per la ditta Disan Service Società Cooperativa è: B7C66C06A2

Ancona, 31/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing.VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): NOCELLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 05.03.08
Fascicolo 2025/513